

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 68 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
Verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2014/416 del 16 agosto 2010

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale di contestazione n.° 461 del 16 agosto 2010, redatto dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS di Ragusa, relativo all'ispezione igienico - sanitaria effettuata in data 23.06.2010, dal Mar. A. s. UPS ROMANO Giuseppe, unitamente al Mar. Ca. BELLADONNA Gaetano, presso l'attività di Bar - Caffè "CAPRICCIO" sito in Monterosso Almo (RG) C.so Umbro, 6, di cui è stata accertata essere risulta Titolare e legale responsabile la Sig.ra SCOLLO Maria Concetta, nata a Ragusa il 10.01.1985, ivi residente in Via Sole n.° 11, per la violazione di cui alla parte A dell'Allegato II del Regolamento CE n.° 852/2004, "Per avere effettuato modifiche non autorizzate ai locali della propria attività (LOCALE E da spogliatoio a deposito materiali per il confezionamento di dolci e LOCALE F da antibagno a deposito alimenti e bevande" sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D.l.vo n.° 193 del 06.11.2007 con una pena pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00.

ACCERTATO che il verbale anzidetto è stato regolarmente notificato in data 21.08.2010, ore 15,20 a mani della Sagra Scollo Maria Concetta nella sua qualità sopra indicata e quale trasgressore.

VISTO l'art. 6 D.Lgs. 193/2007 comma 3 che così recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione."

VISTA la memoria difensiva ex art. 18, legge n.° 689/81, presentata dalla legale rappresentante sopra generalizzata, acquisita al prot. n.° 8393 del 20.09.2010 del Comune di Monterosso Almo, in quanto Autorità Competente a ricevere gli atti difensivi pro tempore;

VISTO il rapporto ex art. 17, legge 689/1981 reso dal Comando NAS di Ragusa, acquisite al prot. n.° 0011175 del 9.05.2014;

SENTITA, ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 689/81, il Sig. Scollo Giovanni asseritamente contitolare della ditta GIMAS n.c. di Giovanni e Maria Concetta Scollo all'insegna il CAPRICCIO;





REINTE non fondate le eccezioni proposte nell'interesse della ditta in merito al verbale di contestazione per le seguenti motivazioni:

- La previsione dell'art. 6 D. Lgs. 193/2007, comma 3, nella parte in cui dispone che è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, chiunque esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti presso uno stabilimento già registrato, ove non abbia provveduto ad effettuare le comunicazioni all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione, è applicabile al caso di specie atteso che risulta accertato l'uso degli ambienti, non previamente indicati nelle planimetrie facenti parte integrante della registrazione alimentare;
- L'affermata circostanza, da considerarsi quale attenuante e non come esimente, del carattere assolutamente modesto e temporaneo dello spazio consistente in un antibagno adibito a deposito di detti locali, ha comunque prodotto variazione del processo produttivo oggetto del sistema di autocontrollo HACCP in modo del tutto arbitrario;
- La ratio della norma di riferimento, di cui si contesta la violazione, è tale da escludere qualsiasi forma di legittimità di un uso, sia pur temporaneo, di locali non indicati nelle planimetrie annesse alla registrazione alimentare e, conseguentemente, rende illegittime le attività ivi svolte, poiché non contemplate nel manuale di autocontrollo e corretta prassi igienica HACCP che, come è noto, ha la sostanziale funzione di individuare nel percorso produttivo reale, sempre aggiornato, le criticità possibili e i doverosi correttivi;
- Il carattere della violazione, l'assenza di precedenti violazioni a carico del trasgressore inducono ad accogliere la richiesta di contenimento della sanzione al minimo edittale e la rateizzazione in 5 rate mensili.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.Lgs. 06.11.2007, n.° 193;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 9 lettera b) del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera **n. 1453 del 09 luglio 2013** dell'ASP che prevede che *"Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e lo stesso si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81), oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale"*;


**ORDINA**

Alla Sig.ra **SCOLLO Maria Concetta**, nata a Ragusa il 10.01.1985, ivi residente in Monterosso Almo, **Via Sole n.° 11**, il pagamento della somma di €. 500,00 (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**si applica una sanzione pari al minimo edittale**);

**INGIUNGE**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:  
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00  
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;  
Bolli €. 16,00

**Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)**





\* Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

In accoglimento della richiesta di rateizzazione espressa si autorizza il pagamento della sanzione come sopra applicata nella misura di 5 rate mensili di € 130,20.

Dette somme devono essere pagate la prima entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e le successive a regolare cadenza mensile.

Si dispone che il trasgressore provveda mensilmente ad esibire copia dell'attestazione di avvenuto pagamento all'Ufficio Sanzioni di Piazza Igea, 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra SCOLLO Maria Concetta, nata a Ragusa il 10.01.1985, ivi residente in Monterosso Almo, Via Sole n.° 11, qualità di legale rappresentante della ditta GIMAS s.n.c all'insegna Bar Caffè CAPRICCIO sito in Monterosso Almo;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

Del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 26 AGO. 2014

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Arico

